

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo *unit-linked a scadenza*

Mediolanum Più New Global Opportunity 2019

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "*Contratti Semplici e Chiari*" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi

Mediolanum International Life DAC, compagnia assicurativa di diritto irlandese, controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Mediolanum, con sede legale in Irlanda in Shelbourne Buildings, 2, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublino, tel. +353 1 2310870. Soggetta alla vigilanza della Central Bank of Ireland e iscritta all'albo delle imprese di assicurazione dalla stessa detenuto con il numero 255456. Iscritta con il n. I.00041 all'elenco delle imprese di assicurazione abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento tenuto da IVASS. La Compagnia opera in Italia attraverso la propria sede secondaria in via F. Sforza, Basiglio, Milano 3 (MI), tel. +390290491, fax sito internet www.mildac.ie www.mediolanuminternationallife.it, e-mail info@mediolanum.it, PEC rappresentanzamill@pec.mediolanum.it.

INDICE

INDICE	2
GLOSSARIO	4
SEZIONE I – PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO	8
Articolo 1. Oggetto del Contratto	8
Articolo 2. Prestazioni alla scadenza del Contratto	8
Articolo 3. Prestazioni periodiche	9
Articolo 4. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato	9
Articolo 5. Il Fondo Interno	10
SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO	10
Articolo 6. Periodo di Sottoscrizione	10
Articolo 7. Conclusione del Contratto	11
Articolo 8. Decorrenza del Contratto	12
Articolo 9. Diritto di recesso.....	12
Articolo 10. Durata del Contratto	13
Articolo 11. Pagamento del Premio	13
Articolo 12. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno	14
Articolo 13. Costi e oneri collegati al Contratto	15
Articolo 14. Riscatto Totale.....	16
Articolo 15. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni	17
Articolo 16. Modalità di pagamento delle prestazioni.....	18
SEZIONE III – ALTRE DISPOSIZIONI.....	18
Articolo 17. Assicurato	18
Articolo 18. Beneficiari	19
Articolo 19. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni	19
Articolo 20. Comunicazioni all'Investitore-Contrahente	20
Articolo 21. Pegno.....	20
Articolo 22. Prestiti	20
Articolo 23. Modifiche del Contratto	21
Articolo 24. Prescrizione.....	21
Articolo 25. Legge applicabile e foro competente.....	21

GLOSSARIO

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con l'Investitore-Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Soggetto designato in polizza dall'Investitore-Contraente, che può coincidere o meno con l'Investitore-Contraente stesso o con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di decesso: L'importo che la Compagnia liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione nel Fondo Interno. È determinato come differenza tra l'importo del premio lordo versato dall'Investitore-Contraente e i costi applicati al momento del versamento.

Commissione di gestione: Compenso pagato alla Compagnia mediante addebito diretto sul patrimonio del/la Fondo Interno ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione del Fondo Interno. È calcolato sul patrimonio netto del/la fondo interno e prelevato ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, è espressa su base annua.

Conclusione del contratto: Momento in cui l'Investitore-Contraente viene a conoscenza dell'accettazione, da parte della Compagnia, della propria Proposta di Assicurazione.

Contratto assicurativo unit-linked: Prodotto di investimento assicurativo caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di uno o più fondi comuni di investimento o Fondi Interni assicurativi - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Controvalore delle quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dall'Investitore-Contraente ad una determinata data.

Data di conclusione del contratto: Data di sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte dell'Investitore-Contraente.

Data di decorrenza: Data di decorrenza del Contratto, coincidente con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la data di sottoscrizione del Modulo di Proposta) a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale.

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo IBIP (DIP Aggiuntivo IBIP): Documento informativo precontrattuale, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del

Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, in cui sono fornite informazioni sul prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente. È consegnato all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al *Key Information Document* (KID).

Fondo Interno: Portafoglio di attivi di proprietà dell'Impresa di assicurazione, segregato dal resto del patrimonio dell'impresa medesima, le cui caratteristiche e politica di investimento sono tratteggiate in un apposito regolamento di gestione. La gestione del Fondo Interno può essere svolta direttamente dalla Compagnia ovvero da un diverso soggetto abilitato dalla stessa designato. Il Fondo Interno costituisce, all'interno del patrimonio della Compagnia, un patrimonio separato, destinato unicamente al soddisfacimento dei crediti derivanti dai contratti assicurativi collegati al Fondo Interno.

Giorno di riferimento: È il giorno in cui la Compagnia ha acquisito sia la disponibilità del premio che la conoscenza della relativa causale.

Giorno di Valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per il Fondo Interno corrisponde al lunedì di ogni settimana o, laddove il lunedì non sia un giorno lavorativo in Irlanda, al primo giorno lavorativo successivo.

Investitore-Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi alla Compagnia.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, succeduto dal 1° gennaio 2013 in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Key Information Document (KID): Documento contenente le informazioni chiave reative al prodotto di investimento assicurativo sottoscritto dall'Investitore-Contraente, redatto dalla Compagnia in conformità alle disposizioni del Regolamento UE n. 1286/2014. È consegnato all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, unitamente al DIP Aggiuntivo IBIP.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall'Investitore-Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Il periodo di detenzione raccomandato per ogni opzione di investimento, individuato in base alla rischiosità dell'investimento e alle caratteristiche del contratto e indicato anche nell'ambito del Key Information Document (KID).

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con *rating* basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Patrimonio netto del Fondo Interno: Il valore del patrimonio netto rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del Fondo Interno, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Periodo di Sottoscrizione: Periodo durante il quale è possibile per l'Investitore-Contraente procedere alla sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Premio unico: Premio che l'Investitore-Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio versato: Importo versato dall'Investitore-Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto di investimento assicurativo.

Prodotto di investimento assicurativo (IBIP): Contratto di assicurazione sulla vita che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.

Quota: Unità di misura del Fondo Interno. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del Fondo Interno. Quando si sottoscrive un Fondo Interno si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio: È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade.

Recesso: Diritto dell'Investitore-Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Revoca della proposta: Possibilità, per l'Investitore-Contraente, di interrompere il perfezionamento del Contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione e che determina l'acquisizione, da parte dell'Investitore-Contraente, del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'Investitore-Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto.

Valore della quota: Il valore unitario della quota del Fondo Interno, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo Interno per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Volatilità: La volatilità rappresenta la variabilità dei prezzi di un'attività finanziaria in un determinato periodo di tempo. Quanto più alta è la volatilità di un fondo, tanto maggiore è stata l'oscillazione del valore della quota nel periodo di riferimento. È un indicatore di rischiosità: maggiore è la volatilità, maggiori saranno le opportunità di ottenere rendimenti elevati, ma maggiori saranno anche le potenziali perdite.

SEZIONE I – PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Articolo 1. Oggetto del Contratto

Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 (in breve, il "**Contratto**") è un prodotto di investimento assicurativo rappresentato da un contratto di assicurazione con scadenza predefinita sulla vita di tipo *unit-linked* emesso da Mediolanum International Life DAC, un'impresa di assicurazione di diritto Irlandese (di seguito anche la "**Compagnia**").

Le prestazioni previste dal Contratto sono direttamente collegate al valore delle Quote del Fondo Interno Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 Fund, costituito in conformità alle disposizioni dell'ordinamento irlandese (di seguito, il "**Fondo Interno**").

Alla scadenza del periodo di assicurazione, Mediolanum International Life DAC (di seguito anche la "**Compagnia**") si impegna a corrispondere ai beneficiari designati (i "**Beneficiari**") un capitale corrispondente al controvalore a tale data delle quote del Fondo Interno assicurativo a cui il Contratto è collegato.

Il Contratto prevede altresì la distribuzione di importi periodici annuali in una misura pari al 2,25% del capitale investito e al lordo degli oneri fiscali applicabili, secondo le modalità e i termini stabilito all'Articolo 3 seguente.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale determinato secondo quanto previsto dal successivo Articolo 4 del presente Contratto.

L'Investitore-Contraente, in ogni caso, ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto riscuotendo il valore di riscatto, secondo i termini descritti nel successivo Articolo 14.

Il Contratto non prevede in alcun modo la promessa, né tantomeno la garanzia, di rendimenti o conservazione del capitale investito che, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione degli importi periodici, a scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore a quello iniziale.

Articolo 2. Prestazioni alla scadenza del Contratto

Alla scadenza del Contratto, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un capitale pari al controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla relativa Data di Scadenza (28 febbraio 2024).

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dal successivo Articolo 12 del Contratto.

In considerazione della correlazione esistente tra la prestazione e il valore delle quote del Fondo Interno in cui vengono investiti i premi versati dall'Investitore-Contraente, l'importo liquidabile a scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore a questi ultimi. L'obiettivo che il Fondo Interno si prefigge di raggiungere, infatti, non costituisce in alcun modo la promessa, né tantomeno la

garanzia, di rendimento e/o di conservazione del capitale investito che, dunque, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe nonché per effetto della distribuzione degli Importi Periodici di cui al successivo Articolo 3 del Contratto, alla scadenza potrebbe risultare notevolmente inferiore a quello iniziale.

Articolo 3. Prestazioni periodiche

Il Contratto prevede la distribuzione all'Investitore-Contrahente, nel corso della durata contrattuale, di importi periodici di valore pari al 2,25% annuo del capitale investito, al lordo della tassazione applicabile.

Gli importi periodici matureranno il 28 febbraio di ogni anno 2020, 2021, 2022 e 2023.

La distribuzione degli importi periodici potrebbe consistere, in tutto o in parte, nella restituzione di premi e non di ricavi incassati dal Fondo Interno. Questo potrebbe comportare una riduzione del Valore dell'investimento e conseguentemente, alla scadenza, una riduzione notevole del capitale investito. La Compagnia si riserva inoltre la facoltà di non distribuire gli Importi Periodici ovvero di ridurre la percentuale, anche per effetto dei rischi finanziari connessi ai titoli/strumenti in cui il Fondo Interno investe, la cui performance potrebbe incidere negativamente sulla possibilità del Fondo Interno di raggiungere a scadenza un valore delle quote pari al loro valore iniziale. Resta inteso che la mancata distribuzione degli Importi Periodici o la riduzione degli stessi non è comunque garanzia di raggiungimento dell'obiettivo sopra indicato a scadenza.

È fatto salvo, in ogni caso, il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 12 del Contratto.

Articolo 4. Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Il Contratto copre il rischio di decesso dell'Assicurato qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e a prescindere da eventuali cambiamenti di professione dell'Assicurato medesimo.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto un capitale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età inferiore ai 75 anni, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del decesso e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

Diversamente, se alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al Contratto.

L'importo dovuto dalla Compagnia è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione (come individuato dall'Articolo 12) successivo alla data di

ricezione da parte di Mediolanum International life DAC – succursale di Milano – della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti.

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dal successivo Articolo 12 del Contratto.

Articolo 5. Il Fondo Interno

Le caratteristiche del Fondo Interno al quale è collegato il Contratto e i rischi a cui lo stesso è esposto sono indicate nel Regolamento del Fondo Interno allegato al Contratto nonché nell'ambito del Key Information Document ("KID") e del Documento Informativo Precontrattuale IBIP ("DIP Aggiuntivo IBIP) relativi a Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 consegnati all'Investitore-Contraente prima della sottoscrizione.

In generale, la gestione del Fondo Interno si propone di conseguire a scadenza un rendimento che consenta di rimborsare le quote del Fondo Interno ad un valore non inferiore al valore delle stesse al momento dell'investimento del premio e di consentire la distribuzione annuale di importi periodici in una percentuale non inferiore al 2,25% del Capitale Investito e al lordo della tassazione applicabile.

L'Investitore-Contraente è edotto del fatto che, l'investimento in strumenti finanziari comporta rischi finanziari, i rendimenti possono essere volatili e pertanto il loro valore può apprezzarsi o decrescere, non c'è garanzia che l'investimento effettuato raggiunga gli obiettivi prefissi. Il valore degli strumenti finanziari nei quali il premio è investito può accrescersi o decrescere così come il valore dei proventi da essi ritraibili, con ciò potenzialmente determinando il non pagamento degli importi periodici e una perdita di valore del capitale investito.

Si evidenzia inoltre che molti degli strumenti nei quali il Fondo intende investire possono essere "richiamabili" dagli emittenti a loro discrezione e pertanto possono essere rimborsati prima della data di scadenza degli strumenti stessi e del Contratto. In funzione delle condizioni di mercato in quel momento presenti, potrebbe non essere possibile reinvestire i proventi di tali rimborsi in strumenti finanziari che garantiscano rendimenti analoghi a quelli degli strumenti rimborsati anticipatamente dagli emittenti. Ciò potrebbe incidere negativamente sul valore degli Importi Periodici, sul valore di riscatto nonché sul valore delle quote del Fondo Interno a scadenza o in caso di decesso.

SEZIONE II – FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Articolo 6. Periodo di Sottoscrizione

Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 può essere sottoscritto esclusivamente nel periodo compreso tra il 9 gennaio 2019 e il 18 febbraio 2019 ("Periodo di Sottoscrizione"). Il Periodo di Sottoscrizione potrà essere esteso dalla Compagnia per un periodo massimo di un ulteriore mese; in tal caso, la Compagnia provvederà a darne tempestiva informativa agli Investitori-Contraenti attraverso il proprio sito internet, nell'ambito della pagina Comunicazioni.

Le richieste di sottoscrizione del Contratto devono necessariamente pervenire alla Compagnia, al più tardi, entro 21 febbraio 2019 ("**Termine di Ricezione**"), ovvero, nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione.

La sottoscrizione del Contratto rimane comunque subordinata alla condizione risolutiva della indisponibilità di quote del Fondo Interno oggetto dell'investimento, che verranno assegnate in base alla data di ricevimento presso Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano del Modulo di Proposta, debitamente compilato e firmato. In tal caso, la Compagnia provvederà alla restituzione integrale del relativo premio.

Articolo 7. Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta.

Le condizioni di contratto si intendono integralmente conosciute ed accettate dall'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum International Life DAC dà per conosciuta la propria accettazione della proposta da parte dell'Investitore-Contraente all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta da parte di quest'ultimo.

In considerazione di quanto precede, il Contratto non prevede la possibilità per l'Investitore-Contraente di revocare la propria proposta. In ogni caso, l'efficacia del Contratto sarà sospesa per un periodo di sette giorni dal momento in cui il Modulo di Proposta è firmato. Durante tale periodo, l'Investitore-Contraente potrà recedere dal Contratto in conformità con quanto descritto nel successivo Articolo 9.

Mediolanum International Life DAC attesta l'avvenuto perfezionamento del Contratto inviando all'Investitore-Contraente la Lettera di conferma dell'investimento del premio, che verrà trasmessa al Cliente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote sulle quali è stato investito il premio del Cliente, contenente l'indicazione del premio lordo pagato e di quello netto investito, la Data di decorrenza del Contratto, il numero delle quote attribuite al Contratto, il valore unitario delle stesse, la data di valorizzazione delle quote e la data di ricezione della Proposta.

L'operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote e all'effettuazione di controlli atti a verificare il permanere dell'adeguatezza dell'operazione stessa ai sensi della normativa vigente, a seguito di eventuali operazioni poste in essere dall'Investitore-Contraente successivamente alla richiesta di sottoscrizione ed anteriormente all'esecuzione della stessa.

Qualora le predette condizioni non si realizzassero, o qualora sussistessero ulteriori impedimenti di carattere normativo alla regolare conclusione e/o stipulazione del Contratto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento del premio nel Fondo Interno ed il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 8. Decorrenza del Contratto

L'efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta (Data di conclusione del Contratto).

La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla Data di conclusione del Contratto a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia ricevuto il pagamento del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.

Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.

Il pagamento del Premio viene considerato ricevuto una volta trascorsi:

- per gli assegni bancari, 2 giorni lavorativi dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano);
- per gli assegni bancari tratti su Banca Mediolanum, 1 giorno lavorativo dal versamento effettuato dalla Compagnia (che provvede a versare gli assegni entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione presso la propria sede di Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano).

In caso di bonifico, la disponibilità del Premio viene considerata acquisita con la valuta riconosciuta alla Compagnia dalla Banca Ordinataria o al ricevimento da parte della Compagnia di notizia certa dell'avvenuto accredito del Premio sul proprio conto corrente, se tale informazione giunge successivamente alla data di valuta. La causale del Premio è data per conosciuta una volta che il Modulo di Proposta o altra comunicazione idonea, sia pervenuta alla sede della Compagnia. La valuta riconosciuta ai diversi mezzi di pagamento è riportata sul Modulo di Proposta.

Il pagamento del Premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro 21 febbraio 2019. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 6, il pagamento del Premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia l'Investitore-Contrante saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Articolo 9. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, l'Investitore-Contrante può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione del Contratto (coincidente con la

data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta a Mediolanum International Life DAC -succursale di Milano - mediante lettera raccomandata.

L'offerta di Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 è realizzata tramite Banca Mediolanum (il "**Distributore**") che distribuisce il Contratto per il tramite di Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede ("**Consulenti Finanziari**").

Qualora l'Investitore-Contraente **comunichi per iscritto il proprio recesso** al Consulente finanziario del Distributore o alla Compagnia **entro il termine di 7 giorni dalla Data di conclusione del Contratto**, periodo durante il quale l'efficacia del contratto è sospesa, **la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo.**

Qualora l'Investitore-Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, **un valore corrispondente alle quote del Fondo Interno al secondo giorno di valorizzazione (come individuato nell'Articolo 12) successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso presso la sede di Mediolanum International Life DAC – succursale di Milano – al netto delle spese previste per l'emissione del contratto di cui all'Articolo 13.**

Articolo 10. Durata del Contratto

La durata del Contratto e della copertura assicurativa dallo stesso prevista è pari al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del Contratto, e la relativa Data di Scadenza, fissata al 28 febbraio 2024 ("**Data di Scadenza**").

Articolo 11. Pagamento del Premio

Alla sottoscrizione del Contratto l'Investitore-Contraente versa un premio unico il cui importo dovrà essere pari o superiore a Euro 10.000 ("**Importo Minimo Sottoscrivibile**").

Il pagamento del premio unico può essere effettuato tramite: assegno bancario o bonifico dal conto corrente di Banca Mediolanum. Tali mezzi di pagamento sono accettati salvo buon fine.

Il pagamento del Premio, in ogni caso, deve essere ricevuto dalla Compagnia entro 21 febbraio 2019. Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 6, il pagamento del Premio deve essere ricevuto dalla Compagnia entro il terzo giorno lavorativo successivo alla nuova data di conclusione del Periodo di Sottoscrizione. In caso di mancata ricezione dell'importo del premio entro i termini indicati, il Contratto si intenderà automaticamente risolto e sia la Compagnia sia l'Investitore-Contraente saranno liberi dagli obblighi posti a loro carico dal Contratto.

Dopo la sottoscrizione non è ammesso il versamento di premi aggiuntivi.

Articolo 12. Investimento del premio e attribuzione delle quote del Fondo Interno

I premi versati dall'Investitore-Contraente, al netto di tutti i costi di sottoscrizione di cui al successivo Articolo 13, vengono utilizzati per acquistare quote del Fondo Interno collegato al Contratto.

La Compagnia provvede ad assegnare a ogni Investitore-Contraente le quote del Fondo Interno dividendo l'importo del premio, al netto dei costi gravanti sullo stesso, per il valore della quota.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno viene calcolato con le modalità e la frequenza di seguito indicate.

Nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 25 febbraio 2019 ("**Periodo di Valorizzazione Iniziale**") il valore unitario delle quote è fissato convenzionalmente in Euro 5,00 ("**Valore Iniziale della Quota**"). Nel caso in cui la Compagnia si avvalga della facoltà di estendere il Periodo di Sottoscrizione di cui al precedente Articolo 6, la nuova data di conclusione del Periodo di Valorizzazione Iniziale sarà comunicata dalla Compagnia attraverso il proprio sito *internet* nell'ambito della pagina Comunicazioni.

Successivamente al Periodo di Valorizzazione Iniziale, il valore della quota verrà determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno (risultante dalla valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso) per il numero complessivo di quote costituenti il relativo patrimonio, entrambi relativi al "**Giorno di Valorizzazione**", come di seguito definito.

Il Giorno di Valorizzazione è quello in cui Mediolanum International Life DAC calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente, il valore unitario della quota del Fondo Interno stesso e corrisponde al lunedì, se non è una festività in Irlanda. Qualora fosse una festività, sarà il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore della quota alla prima valorizzazione successiva al Periodo di Valorizzazione Iniziale rifletterà le variazioni del valore degli attivi dalla data di costituzione del Fondo Interno fino a tale data di valorizzazione.

Al verificarsi di eventi che – nel ragionevole apprezzamento della Compagnia – impediscano, sospendano, alterino o rendano comunque impossibile la valorizzazione delle quote del Fondo (in una o più Giorni di Valorizzazione di riferimento), la Società potrà sospendere il pagamento delle prestazioni dovute ai sensi del Contratto, sino a quando non si renda possibile procedere nuovamente alla corretta valorizzazione delle quote del Fondo Interno.

L'esigenza di sospendere l'erogazione delle prestazioni ai sensi di quanto precede potrà ricorrere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- sopravvenuta illiquidità di tutti o parte degli attivi in cui investe il Fondo Interno (ivi incluse circostanze che ne impediscano la vendita a prezzi di mercato);
- indisponibilità del valore di uno o più degli attivi sottostanti;

- ritardi nella comunicazione e/o pubblicazione del valore di uno o più degli attivi sottostanti.

Al verificarsi degli eventi delle tipologie sopra descritte, il termine previsto dal Contratto per l'erogazione delle prestazioni resterà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui la Compagnia ritenga ragionevolmente possibile procedere nuovamente al calcolo del valore delle quote del Fondo Interno.

Qualora l'impossibilità di procedere all'erogazione delle prestazioni perduri per oltre 90 giorni, la Compagnia potrà – a propria discrezione – procedere a liquidare parzialmente gli importi dovuti, con modalità tali da non pregiudicare i diritti di taluni contraenti/beneficiari a danno di altri.

Articolo 13. Costi e oneri collegati al Contratto

In relazione al presente Contratto è prevista l'applicazione dei costi indicati qui di seguito, in parte direttamente gravanti sull'Investitore-Contraente e, in parte, gravanti sul patrimonio del Fondo Interno (e, dunque, indirettamente sull'Investitore-Contraente).

Costi direttamente a carico dell'Investitore-Contraente

Spese di emissione del Contratto

È previsto un costo fisso per spese di emissione contratto pari a Euro 30 applicato sul premio unico.

Costi per il riscatto totale del Contratto

Laddove il cliente richieda il riscatto totale anticipato del Contratto, è prevista l'applicazione dei costi indicati nel successivo Articolo 14 del presente Contratto.

Costi a carico del Fondo Interno

Commissione di gestione applicata sul Fondo Interno.

È prevista l'applicazione di una commissione di gestione annua per l'attività di gestione del patrimonio del Fondo Interno.

L'importo della commissione di gestione annua è dell'1,25%; la commissione è calcolata settimanalmente ogni venerdì (qualora venerdì dovesse essere una festività in Irlanda, il calcolo verrà effettuato il successivo giorno lavorativo), in base al valore iniziale delle quote del Fondo Interno, accumulata settimanalmente sul valore del Fondo Interno e dedotta dalla liquidità dello stesso una volta l'anno, salvo che la Compagnia non decida diversamente secondo quanto previsto dall'Articolo 9 del Regolamento del Fondo, dandone pronta comunicazione per iscritto all'Investitore-Contraente. La commissione di gestione non è applicata per la durata del Periodo di Valorizzazione Iniziale.

Eventuali variazioni da parte della Compagnia potranno accadere solo in circostanze impreviste che potrebbero incidere significativamente sull'equilibrio tecnico del prodotto e, al solo scopo di proteggere la solvibilità della Compagnia e tutelare gli interessi degli Investitori-Contraenti, la

Compagnia potrebbe rinunciare a o ridurre l'importo della commissione di gestione nel frattempo maturata e a essa dovuta;

Altri costi previsti dal Regolamento del Fondo Interno

In aggiunta alla commissione di gestione, sono altresì addebitati al Fondo Interno i seguenti costi:

- costi di revisione del Fondo Interno;
- costi di transazione per l'acquisto e la vendita degli attivi sottostanti il Fondo Interno;
- costi diretti e commissioni bancarie per le operazioni relative alla liquidità del Fondo Interno;
- costi relativi all'operatività del Fondo Interno e alla sua valorizzazione.

Sono invece a carico della Compagnia (e, dunque, non sono addebitati al Fondo Interno né, indirettamente, all'Investitore-Contraente) i costi di amministrazione e di funzione del Fondo Interno, i costi di commercializzazione del Fondo Interno e tutti gli altri costi diversi da quelli espressamente previsti a carico del Fondo Interno medesimo.

Articolo 14. Riscatto Totale

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto, l'Investitore-Contraente può riscattare anticipatamente il Contratto per l'intero, richiedendo il riscatto totale.

Non è consentito il riscatto parziale del Contratto.

Ai fini del riscatto totale, l'Investitore-Contraente è tenuto a inviare apposita richiesta scritta a Mediolanum International Life DAC– Succursale di Milano, Palazzo Meucci, Via F. Sforza, 20080 Basiglio, Milano 3 – Milano.

Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno riferito al secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa richiesta e documentazione, salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 12 del presente Contratto.

Sul valore di riscatto così determinato, la Compagnia applica un costo determinato da:

- i) una percentuale variabile ("**Componente Variabile**"), in funzione dell'importo del premio lordo versato alla sottoscrizione del Contratto, come indicato nella successiva tabella,
- ii) una percentuale fissa ("**Componente Antidiluzione**"), di valore fisso pari al 2%. L'importo derivante dall'applicazione di tale Componente di Antidiluzione è reinvestito nel Fondo Interno al fine di proteggere gli Investitori-Contraenti, che mantengono il proprio investimento fino alla scadenza del Contratto, dalla cosiddetta diluizione del

patrimonio del Fondo Interno causata dai costi di transazione dallo stesso sostenuti per dare seguito alle operazioni di riscatto anticipato.

Premio lordo alla sottoscrizione	Componente Variabile	Componente Antidiluzione	Costo Totale per riscatto
Da €10.000 a €99.999	1.0%	2.0%	3.0%
Da €100.000 a €499.999	0.5%	2.0%	2.5%
Oltre €500.000	0.0%	2.0%	2.0%

Poiché il valore delle quote del Fondo Interno dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, il valore di riscatto prima della scadenza potrebbe essere notevolmente inferiore al premio versato.

L'efficacia dell'operazione di riscatto, inoltre, è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di pagamento delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione di riscatto.

L'Investitore-Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto anche contattando telefonicamente il Numero Verde 800.107.107.

Articolo 15. Documentazione richiesta per il pagamento delle prestazioni

Per tutti i pagamenti di Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da presentare è indicata, per ciascuna tipologia di evento, nella tabella seguente.

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL PAGAMENTO	
Scadenza del Contratto	Comunicazione scritta inviata all'Investitore-Contraente con indicazione delle informazioni necessarie per la liquidazione (i.e. conferma dell'IBAN del conto su cui effettuare il pagamento, nel caso in cui il conto non sia aperto presso Banca Mediolanum S.p.A.)
Decesso dell'Assicurato	Certificato di morte dell'Assicurato
	Documenti necessari per l'identificazione degli aventi diritto alla prestazione

Riscatto Totale	Richiesta sottoscritta dall'Investitore-Contraente con specifica delle modalità di pagamento e indicazione del conto corrente bancario sul quale la somma deve essere accreditata
	Consenso scritto del Beneficiario al riscatto, in caso di designazione irrevocabile

Articolo 16. Modalità di pagamento delle prestazioni

Alla Data di Scadenza o verificatosi il decesso dell'Assicurato, qualora anteriore alla Data di Scadenza, o in caso di richiesta di Riscatto Totale, Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano eseguirà il pagamento:

- entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 o
- entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa se successivo al ventesimo giorno.

Qualora tale termine non venisse rispettato, Mediolanum International Life DAC riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento, qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse tempo per tempo in vigore.

Gli Importi Periodici saranno corrisposti da Mediolanum International Life DAC – Succursale di Milano entro 30 giorni dalle Date di Distribuzione.

In particolare, per Mediolanum Più New Global Opportunity 2019 i pagamenti degli Importi Periodici saranno effettuati entro 30 giorni dal 28 febbraio di ogni anno 2020, 2021, 2022 e 2023.

È fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di sospensione del pagamento delle prestazioni così come previsto dall'Articolo 12 del presente Contratto.

Tutti i pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.

SEZIONE III – ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17. Assicurato

Il soggetto assicurato dal Contratto è indicato dall'Investitore-Contraente nell'ambito del Modulo di Proposta.

Non può essere designata come Assicurato una persona che al momento della sottoscrizione del Contratto abbia un'età inferiore a 18 anni o superiore a 80 anni.

Articolo 18. Beneficiari

I Beneficiari delle prestazioni previste dal Contratto possono essere designati dall'Investitore-Contraente, oltre che all'atto di sottoscrizione del Modulo di Proposta, in ogni momento per mezzo di una lettera raccomandata indirizzata a Mediolanum International Life DAC - succursale di Milano - oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa nonché, per testamento.

Pena l'inefficacia della designazione, della revoca o della modifica dei Beneficiari, la disposizione dell'Investitore-Contraente, anche testamentaria, deve inequivocabilmente fare specifica menzione del presente contratto.

I Beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita acquistano, per effetto della designazione effettuata a loro favore da parte dell'Investitore-Contraente, un "diritto proprio" ai vantaggi dell'assicurazione. Ne consegue in particolare che in caso di designazione di più Beneficiari la Compagnia ripartirà tra loro, a seguito del decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurata in parti uguali, salvo diversa indicazione dell'Investitore-Contraente.

Eventuali revoche o modifiche nella designazione dei Beneficiari possono essere richieste in ogni momento tranne nelle ipotesi di cui all'art. 1921 del Codice Civile; tali atti devono essere comunicati per iscritto alla Compagnia tramite lettera raccomandata oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa.

In mancanza di designazione, si intenderanno quali Beneficiari per il caso di morte gli eredi designati nel testamento o, in mancanza di questo, gli eredi legittimi dell'Assicurato.

Ai sensi del già richiamato articolo del Codice Civile, la designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che l'Investitore-Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte dell'Investitore-Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Articolo 19. Modalità e termini di ricezione delle disposizioni

Mediolanum International Life DAC impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'Art. 1411 C.C. - il Distributore a inoltrare alla Compagnia i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dall'Investitore-Contraente (comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza) ed i relativi mezzi di pagamento, entro e non oltre le ore 19.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.

Si considerano convenzionalmente ricevute presso la Sede del Distributore anche tutte le disposizioni impartite autonomamente dall'Investitore-Contraente nonché la corrispondenza in

generale, indirizzate alla Compagnia, che saranno inoltrate alla stessa nelle medesime tempistiche sopra indicate.

Il Distributore, a propria volta, impegna contrattualmente i propri consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede a trasmettere allo stesso tempestivamente i Moduli di Proposta, le disposizioni impartite dall'Investitore-Contraente ed i relativi mezzi di pagamento.

Articolo 20. Comunicazioni all'Investitore-Contraente

La Compagnia fornirà all'Investitore-Contraente le informazioni e la documentazione previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, si evidenzia che:

- la Compagnia comunicherà per iscritto all'Investitore-Contraente qualsiasi perdita dell'investimento superiore al 30% rispetto all'ammontare complessivo del premio investito, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui tale perdita si è verificata.; comunicazione analoga, con le stesse modalità, sarà inviata dalla Compagnia all'Investitore-Contraente al verificarsi di successive perdite di valore uguali o superiori al 10%;
- entro il 31 maggio di ogni anno, la Compagnia invierà all'Investitore-Contraente un estratto conto annuale della posizione assicurativa che includerà almeno: a) il cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente; b) il dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento; d) importo dei costi e delle spese, incluso il costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante; c) il numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

Articolo 21. Pegno

Il credito derivante dal presente Contratto può essere costituito in pegno a favore di terzi.

Tale atto è efficace dal momento in cui Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno.

Contestualmente la Compagnia deve effettuare l'annotazione relativa alla costituzione di pegno in Contratto o su specifica appendice. Mediolanum International Life DAC - Succursale di Milano può opporre ai creditori pignorati tutte le eccezioni che le spettano verso l'Investitore-Contraente originario in conformità con quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile.

Articolo 22. Prestiti

Non è prevista l'erogazione da parte della Compagnia di prestiti sul Contratto.

Articolo 23. Modifiche del Contratto

La Compagnia si riserva il diritto di modificare unilateralmente il presente Contratto, purché tali modifiche non risultino peggiorative per gli Investitori-Contraenti.

In ogni caso, il Contratto potrà subire variazioni laddove si verifichi:

- a) un mutamento della legislazione applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina applicabile;
- b) una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia o al Fondo Interno.

Le variazioni suddette saranno comunicate dalla Compagnia all'Investitore-Contraente in conformità a quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile.

Qualora ricorra un giustificato motivo, la Compagnia avrà altresì il diritto di modificare unilateralmente le presenti Condizioni contrattuali, anche qualora tali modifiche dovessero risultare peggiorative per gli Investitori-Contraenti.

Le variazioni di cui al precedente paragrafo saranno comunicate per iscritto agli Investitori-Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia delle stesse. L'Investitore-Contraente che non intenda accettare le modifiche dovrà darne comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore delle stesse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, esercitando il diritto di riscatto, in relazione al quale non sarà applicato alcun costo.

In mancanza di comunicazione da parte dell'Investitore-Contraente, il Contratto resterà in vigore come modificato dalla Compagnia.

Articolo 24. Prescrizione

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Articolo 25. Legge applicabile e foro competente

Il Contratto è regolato dalla legge Italiana.

L'Investitore-Contraente è tuttavia consapevole del fatto che Mediolanum International Life DAC è una Compagnia assicurativa Irlandese e che, pertanto, le basi tecniche del Contratto e gli investimenti ammissibili sono, in ogni caso, assoggettati alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Irlanda, tempo per tempo emanate dalla Central Bank of Ireland (Banca Centrale d'Irlanda).